COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n

Ordinanza n. 96/2018

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione e della sosta dei veicoli in Piazza Matteotti e in Corso Italia per "Carnevale estivo" per bambini del 19/7/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta a firma del Presidente della associazione A.S.D. Gioker, pervenuta il 13/7/2018 al n. 10119 del protocollo comunale e tendente ad ottenere la chiusura della piazza Matteotti e del Corso Italia dalle ore 15.00 alle ore 18.30 del 19/7/2018, per consentire, in sicurezza, lo svolgimento della manifestazione "Carnevale estivo" dei bambini prevista per quel giorno;
Ritenuto necessario regolamentare, per la salvaguardia della pubblica incolumità, la circolazione e la sosta dei veicoli nella Piazza Matteotti e nel Corso Italia, interessati dalla manifestazione anzidetta;
Sentite le indicazioni espresse, al riguardo, dall'Amministrazione Comunale;
Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
Visto il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 107 e 109 –comma 2°- del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 2 dell'11/6/2018 inerente alla responsabilità del servizio di P.M.;

O R D I N A

E' sospesa, temporaneamente, per i motivi esposti in premessa, la circolazione dei veicoli nella Piazza Matteotti e nel Corso Italia, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 del giorno 19 luglio 2018 e, comunque, fino al termine della manifestazione.
Per lo stesso periodo, nei luoghi sopramenzionati, è vietata la sosta dei veicoli non attinenti alla manifestazione anzidetta.
Gli addetti al servizio di viabilità potranno, comunque, anticipare o posticipare la prescritta chiusura al traffico della Piazza Matteotti e del Corso Italia, in considerazione della contingente situazione del traffico e della manifestazione in oggetto.
I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio, nonché i mezzi attinenti alla manifestazione suddetta, sono esentati da tali prescrizioni.
Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile.
Le prescrizioni della presente ordinanza si intendono tacitamente revocate qualora, per qualsiasi evenienza, la prevista manifestazione non abbia luogo.

Avverte

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Dalla civica residenza, 17 luglio 2018

Il Responsabile del Servizio di P.M.
dott.ssa Mariarita Venecchi